

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **28/1970** (ECLI:IT:COST:1970:28)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BRANCA** - Redattore: - Relatore: **OGGIONI**

Udienza Pubblica del **14/01/1970**; Decisione del **12/02/1970**

Deposito del **23/02/1970**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **4878 4879 4880**

Atti decisi:

N. 28

SENTENZA 12 FEBBRAIO 1970

Deposito in cancelleria: 23 febbraio 1970.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 50 del 25 febbraio 1970.

Pres. BRANCA - Rel. OGGIONI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della nota marginale annessa all'art. 4 della tariffa allegato A del D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, concernente nuove norme in materia di imposta di pubblicità, promossi con due ordinanze emesse il 7 febbraio 1968 dalla Corte suprema di cassazione - sezione prima civile - in due procedimenti civili vertenti tra la società di assicurazione Alleanza Securitas Esperia e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritte ai nn. 91 e 92 del registro ordinanze 1968 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 170 del 6 luglio 1968.

Visti gli atti di costituzione della società di assicurazione Alleanza Securitas Esperia e dell'Amministrazione delle finanze dello Stato;

udito nell'udienza pubblica del 14 gennaio 1970 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi gli avvocati Paolo Barile ed Enrico Biamonti, per la società di assicurazione, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Antonino Terranova, per l'Amministrazione finanziaria.

Ritenuto in fatto:

La società di assicurazione "Alleanza Securitas Esperia", per assolvere l'obbligo dell'imposta di pubblicità relativa alle tabelle e targhe distribuite ai propri assicurati per gli anni 1958-61, provvedeva al versamento del relativo importo in applicazione dell'art. 4 della tariffa allegato A al D.P.R. 24 giugno 1954, n. 342, emanato in attuazione della delega concessa al Governo in materia con la legge 27 dicembre 1952, n. 3596, interpretando il combinato disposto di tale norma e dell'ivi richiamato R.D. 20 dicembre 1928, n. 3878, concernente nuovi modelli di bilancio per le società assicuratrici, nel senso che l'importo del tributo, previa denuncia nei modi di legge da parte del contribuente, dovesse liquidarsi percentualmente sui premi di competenza iscritti nella parte attiva dei bilanci della società per gli anni suddetti, relativamente al solo ramo incendi.

L'ufficio del bollo straordinario di Roma rilevava però che, secondo la propria interpretazione della detta norma, l'imposta doveva essere commisurata, invece, ai premi relativi a tutti i rami assicurativi esercitati dalla società, escluso soltanto quello dei trasporti, espressamente esentato.

La società proponeva opposizione all'ingiunzione di pagamento che le era stata conseguentemente notificata da parte dell'ufficio fiscale suddetto, e l'adito tribunale di Roma accoglieva la tesi della opponente con sentenza del 25 novembre 1965.

Avverso la sentenza proponeva appello l'Amministrazione finanziaria, e la società appellata, resistendo al gravame, proponeva a sua volta appello incidentale affermando che, essendo mancata, per disuso, la effettiva distribuzione delle targhe, l'imposta richiesta non sarebbe stata comunque giustificata.

La Corte di appello di Roma riteneva, a sua volta, che, con la disposizione invocata, si era voluto commisurare l'imposta ai premi risultanti in bilancio per tutti i rami della assicurazione contro i danni esercitati dalle società assicuratrici, e con riferimento all'appello incidentale poneva particolarmente in luce che, secondo la nota marginale annessa al citato art. 4 della legge delegata, "l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dall'effettiva distribuzione delle tabelle e targhe". Osservava altresì che con la esposta disciplina si era inteso servirsi, ai fini dell'accertamento, di una base imponibile sicura e facilmente controllabile come quella dei premi iscritti in bilancio, ponendo così in essere una modalità di accertamento e pagamento dell'imposta che svincolava l'Amministrazione finanziaria dalle gravose esigenze di una analitica verifica della effettiva distribuzione ed affissione dei mezzi

pubblicitari, ed aggiungeva altresì che, in tal modo, non si erano violati i limiti della delega concessa al Governo con la citata legge n. 3596 del 1952 per l'emanazione di nuove norme tributarie sulla pubblicità, essendo "l'acquisizione dei premi posta pur sempre con riguardo all'attività pubblicitaria effettuata dalle società assicuratrici".

Contro la sentenza della Corte di appello proponeva ricorso per cassazione la società assicuratrice sostenendo, fra l'altro, che dal sistema della legge delega e della stessa legge delegata dovrebbe evincersi che presupposto essenziale dell'imposta è l'attuazione concreta della pubblicità e non la sua mera potenzialità, che, come tale, andrebbe esente da imposizione.

Analogo procedimento di opposizione istituito dalla stessa società avanti al tribunale di Roma relativamente all'imposta di pubblicità concernente l'anno 1957 subiva le stesse vicende, e con due ordinanze del 7 febbraio 1968, di identico contenuto, la Corte di cassazione sollevava questione di legittimità costituzionale della nota marginale sopra ricordata annessa all'art. 4 della legge 24 giugno 1954, n. 342, per presunto eccesso della delega di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1952, n. 3596, e conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Osserva la Cassazione nelle ordinanze che la questione, da ritenere di indubbia rilevanza ai fini della risoluzione del giudizio, non apparirebbe manifestamente infondata. Invero l'esame analitico del tenore del citato art. 5 della legge il quale, nel disporre la delega, prevede fra l'altro che le nuove norme tengano conto dei progressi tecnici verificatisi nel settore e nelle diverse esigenze dei singoli mezzi con i quali "è attuata" la pubblicità, come pure delle esigenze della espansione commerciale attraverso l'"attività pubblicitaria", assicurando nel contempo la semplicità e la comodità nel pagamento e nell'accertamento dell'imposta, dimostrerebbe chiaramente che presupposto dell'imposizione tributaria è effettivamente l'attuazione concreta della pubblicità. Il che sarebbe altresì confermato dall'art. 1 della legge delegata, che si riferisce alla pubblicità "attuata con qualsiasi mezzo, per qualsiasi fine e con qualsiasi forma", e da numerose altre disposizioni della stessa legge delegata, nelle quali la determinazione delle modalità di pagamento dell'imposta figurerebbe fatta sempre con riferimento alla pubblicità effettivamente attuata. Questo concetto sarebbe in particolare ripetuto anche nell'art. 4 della tariffa che, pur stabilendo che l'imposta è dovuta dalle società di assicurazione per le tabelle e targhe in modo virtuale, parla tuttavia espressamente di tabelle e targhe "distribuite" ed "affisse al pubblico".

Ciò posto, l'obbligazione tributaria per la pubblicità non potrebbe sorgere se non in presenza di un'azione pubblicitaria concretamente spiegata attraverso la materiale distribuzione ed affissione delle targhe e tabelle in esame. Di conseguenza, la nota marginale all'art. 4, più volte menzionata, col disporre testualmente invece che l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dalla effettiva distribuzione delle tabelle e targhe, finirebbe col prescindere dal presupposto cui sarebbe collegata l'obbligazione tributaria, ed esorbiterebbe così dai limiti della delega.

Le ordinanze, notificate il 19 aprile 1968 e comunicate ai Presidenti dei due rami del Parlamento, sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 6 luglio 1968.

Avanti alla Corte costituzionale si è costituita la società Securitas in persona del direttore generale e legale rappresentante Celso Atzeri, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Biamonti e prof. Paolo Barile, i quali hanno depositato, per entrambi i giudizi, uniche deduzioni il 25 luglio 1968.

La difesa fa proprie le argomentazioni contenute nelle ordinanze di rinvio, precisando che, in virtù della norma impugnata, presupposto della imposizione tributaria diverrebbe la mera percezione dei premi iscritti nel regolamentare modulo di bilancio. L'imposizione non riguarderebbe più così una imposta sulla pubblicità, ma concreterebbe una nuova tassazione

dei premi di assicurazione, commisurata alla entità degli stessi.

In aggiunta, la difesa prospetta altresì ulteriori profili di illegittimità della norma impugnata, che verrebbe ad essere in contrasto anche con gli artt. 3 e 53 della Costituzione perché, prescindendo dalla effettiva attuazione della pubblicità violerebbe sia il principio di eguaglianza che quello secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, nonché con gli artt. 23 e 24 della Costituzione perché renderebbe indeterminato il presupposto di fatto dell'imposizione, con conseguente violazione della riserva di legge in materia tributaria, e renderebbe impossibile esercitare il diritto di difesa in mancanza della possibilità di provare il difetto di un cosiffatto presupposto.

Conclude pertanto chiedendo dichiararsi l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si è altresì costituita l'amministrazione finanziaria dello Stato, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato, in entrambi i giudizi, identiche deduzioni, l'8 maggio 1968.

L'Avvocatura ritiene di poter affermare anzitutto che nel corso del giudizio principale si sarebbe discusso soltanto della questione relativa alla legittimità della estensione della base imponibile ai premi riscossi per rami diversi dall'incendio, onde la Corte dovrebbe preliminarmente accertare se la questione così come sollevata sia effettivamente rilevante ai fini della decisione del giudizio principale.

Nel merito obietta che il sistema predisposto dal legislatore con la legge di delega risulterebbe ben diverso da quello supposto nell'ordinanza di rinvio. Infatti, prosegue l'Avvocatura, nella norma delegante si menziona espressamente, tra i fini che devono essere perseguiti dal Governo, la predisposizione di sistemi per assicurare la semplicità e la comodità nel pagamento e nell'accertamento dell'imposta. E la legge delegata, considerando le tabelle e targhe in esame come strumenti idonei ad esercitare l'attività di pubblicità, avrebbe previsto, nel caso, il pagamento dell'imposta in modo virtuale appunto in attuazione dei fini prescritti dalla norma delegante. Con ciò non si immuterebbe il presupposto della imposta, dovendo intendersi per pubblicità attuata, secondo l'Avvocatura, la "forma propria che il legislatore considera per porre in essere la pubblicità" e non già la pubblicità già prodotta. In questo secondo caso, infatti, occorrerebbe un tanto gravoso quanto inefficace sistema di accertamento per l'individuazione delle tabelle e targhe realmente affisse, sistema che finirebbe col contrastare coi suddetti fini semplificatori delineati dal legislatore delegante. Opportunamente quindi il legislatore delegato avrebbe assunto come elemento generatore della obbligazione tributaria la semplice predisposizione del sistema pubblicitario, indipendentemente dalla materiale concretizzazione ed avrebbe, come ha in realtà fatto con la norma impugnata, disposto che il modo virtuale conseguiva ad una denuncia fatta dallo stesso contribuente cioè ad un autoaccertamento. Le espressioni "distribuite" ed "affisse" contenute nell'art. 4 della tariffa, con riferimento alle tabelle e targhe in esame, pertanto, non avrebbero riferimento ad una situazione già attuata, ma solo alla idoneità delle forme considerate per il raggiungimento delle finalità contemplate per l'imposizione tributaria.

Questo sistema, del resto, sarebbe previsto dalla legge anche in riferimento agli avvisi e manifesti di qualunque genere, in ordine ai quali, all'art. 1 della tariffa allegato A, è previsto anche il modo di pagamento virtuale, sulla base della dichiarazione presentata dal contribuente, "prima" dell'inizio della pubblicità.

Rispondendo alla linea interpretativa sopra chiarita, la norma impugnata non potrebbe considerarsi al di fuori dei limiti della delega, e la questione sarebbe pertanto infondata.

La società di assicurazioni Alleanza Securitas Esperia ha depositato nei termini una

memoria illustrativa, con cui, dopo aver ampiamente richiamato i precedenti della norma impugnata e lo svolgimento della controversia, contesta anzitutto l'eccezione di irrilevanza sollevata dall'Avvocatura, osservando che il giudizio principale in effetti investiva sia la circostanza dell'affissione delle tabelle e targhe per il ramo incendio, sia l'estensione dell'imposta medesima ai rami diversi dall'incendio, ed aggiungendo che, comunque, la rilevanza non potrebbe essere messa in dubbio, in quanto l'ingiunzione fiscale di cui al giudizio principale richiedeva il pagamento dell'imposta sia per il ramo incendi sia per tutti gli altri rami, ad eccezione di quello dei trasporti.

Nel merito insiste nell'affermare che, secondo la formula della legge di delega, presupposto della imposizione tributaria sarebbe l'attuazione concreta della pubblicità e non la mera potenzialità della stessa, e contesta, in particolare, la tesi dell'Avvocatura, secondo cui la norma impugnata rappresenterebbe una particolare modalità di pagamento dell'imposta, rispondente ai requisiti di semplicità e comodità di cui al primo comma dell'art. 5 della legge di delegazione. Osserva al riguardo la difesa della parte privata che, ciò ammettendo, si finirebbe pur sempre con il prescindere dal presupposto della pubblicità già realizzata, che sarebbe invece richiesto dalla delega legislativa. Né potrebbe comunque rinvenirsi nella legge di delega alcun elemento che giustifichi una facoltà della amministrazione di avvalersi di una presunzione assoluta ai fini fiscali circa l'utilizzazione delle tabelle e targhe, in quanto semplicemente predisposte dalla società.

Infine, anche se, in effetti, il rapporto di imposta si ricollega, nella specie, agli elementi contenuti nella denuncia del contribuente da effettuare prima della distribuzione delle tabelle e targhe, ciò non potrebbe giovare alla tesi avversaria in quanto questo sistema partirebbe anch'esso dal presupposto che sia legittimo imporre un autoaccertamento dell'imposta prescindendo dalla effettività della pubblicità e non potrebbe quindi eludere la questione di legittimità sollevata a tale riguardo.

Insiste pertanto nelle già prese conclusioni.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha depositato tempestivamente una memoria illustrativa con cui, sviluppando le tesi già sostenute, osserva in sostanza che la legge delegata in materia di imposta di pubblicità, con lo stabilire che la liquidazione ed il pagamento dell'imposta medesima sono ricollegate alla denuncia, e traggono cioè fondamento da una attività che il contribuente intende porre in essere, riproduce anche per l'imposta di pubblicità una situazione giuridica normale nell'imposta di bollo, cioè la corresponsione del tributo in modo virtuale.

Logica conseguenza di tale sistema sarebbe dunque la prescrizione impugnata, secondo cui l'imposta deve essere corrisposta indipendentemente dalla effettiva distribuzione delle targhe e tabelle, le quali, oltretutto, possono essere apposte oltre che sugli immobili, anche "sulle cose assicurate", il che ne renderebbe assai disagiata il controllo, e sommamente opportuno il sistema di virtualità, sia pure più accentuata, predisposto dalla norma impugnata. La effettiva distribuzione resterebbe un fatto successivo al legittimo sorgere dell'obbligazione tributaria, esclusivamente collegato alla denuncia del contribuente. E con ciò si rientrerebbe nei limiti della delega, secondo quanto già ampiamente sostenuto dalla stessa Avvocatura nella prima difesa.

L'Avvocatura poi, passa a contestare l'ammissibilità dei profili di illegittimità costituzionale prospettati nella difesa della parte privata oltre quelli contenuti nell'ordinanza di rinvio, e ne afferma comunque l'infondatezza, affermando in sostanza che sarebbe stato puntualmente applicato il principio della capacità contributiva, data la commisurazione della imposta ai premi di competenza, proporzionali al volume degli affari gestiti dalla società, e che inoltre fuor di luogo sarebbe il richiamo all'art. 23 della Costituzione, essendo il tributo imposto per legge, ed all'art. 24 della Costituzione, sussistendo la possibilità per il contribuente di adire il

giudice per le questioni relative.

Considerato in diritto:

1. - Le suindicate ordinanze di rinvio della Corte suprema di cassazione sono identiche, nella motivazione e nelle conclusioni: sicché è evidente l'opportunità che i relativi procedimenti siano riuniti, per dar luogo ad unica decisione.

2. - Va, anzitutto, precisato l'ambito della proposta questione di legittimità costituzionale, in relazione al contenuto delle ordinanze.

Il dubbio di costituzionalità verte sulla legittimità dell'art. 4 tariffa allegato A, con nota marginale, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, sulla imposta di pubblicità esplicita dalle società di assicurazione, in quanto, col disporre che "l'imposta dev'essere corrisposta indipendentemente dalla effettiva distribuzione delle tabelle e targhe" avrebbe deviato, con violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, dai principi e criteri direttivi posti dall'art. 5 della legge delega 27 dicembre 1952, n. 3596, di cui il predetto decreto presidenziale è derivazione.

Così delimitata la questione, va escluso che il suo esame possa estendersi anche ai profili adombrati nelle deduzioni della parte privata in relazione agli artt. 3, 23, 24 e 53 della Costituzione: poiché tali profili, poggiando su motivi diversi è più vasti di quelli dell'eccesso di delega, unicamente dedotti nelle ordinanze, non possono che essere qui disattesi, in conformità a costante giurisprudenza (da ultimo, sentenza n. 39 del 1969).

3. - L'Avvocatura dello Stato prospetta, sia pure senza trarne conclusioni specifiche, il dubbio che la questione proposta difetti di rilevanza nel presente giudizio: infatti, risulterebbe dagli atti del giudizio di merito che non sia stato, nel caso, contestato il fatto della effettiva distribuzione delle targhe e delle tabelle per il ramo incendio, essendosi limitato il dibattito alla questione relativa alla legittimità della estensione della base imponibile ai premi riscossi per i rami diversi dall'incendio e non esteso alla questione della legittimità, in via di principio, dell'imposizione, in quanto indipendente dalla effettiva distribuzione delle tabelle e targhe.

L'assunto è, tuttavia, smentito dalle stesse ordinanze di rinvio, che, nel descrivere le precedenti fasi del giudizio, pongono in luce come la questione sia sorta a seguito dell'ingiunzione fiscale, comprensiva dell'imposta di pubblicità anche per altre attività assicurative, oltre quelle del ramo incendi e si sia poi sviluppata nel senso della predetta questione di principio.

4. - Tra i concetti direttivi che la giurisprudenza di questa Corte ha elaborato in materia di delegazione legislativa, v'è, in via principale, quello che il potere delegato deve essere esercitato in modo conforme alle finalità che l'hanno determinato e non divergente da dette finalità. Sicché alla delega ed alla sua formula, a carattere normativo generale, deve risultare corrispondente l'esercizio del potere delegato, con particolare riguardo al sistema accolto nella legislazione precedente (sentenze n. 3 del 1957; nn. 31 e 135 del 1967).

5. - Lo stato della legislazione anteriore alla legge delegante del 1952 e relativa alle imposte dovute per l'uso, da parte delle società assicuratrici, di targhe o tabelle da apporsi sulle cose assicurate, risiedeva nelle disposizioni originarie del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3268, sulle tasse di bollo, integrate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11' aprile 1947, n. 242.

L'imposizione era prevista negli articoli 1, ultimo comma, del primo decreto e 86, n. 5, dell'annesso allegato A, nonché nell'art. 18 del suindicato secondo decreto il quale, con effetto dal 1 giugno 1947, precisava doversi il tributo corrispondere "in modo virtuale", liquidandolo "sui premi risultanti dal bilancio annuale sui quali si effettua la distribuzione delle targhe".

La cosiddetta "virtualità" nella corresponsione e percezione del tributo veniva fatta consistere (art. 4 del primo decreto) nel fatto che, pur trattandosi di tributo a carattere cartolare, tuttavia l'adempimento, nel caso specifico, era da compiersi, per motivi pratici e di più comoda esazione, presso l'ufficio competente "senza materiale apposizione di bollo".

Inoltre fin dal decreto del 1923 il modo "virtuale" del versamento veniva considerato non disgiunto dall'onere di denuncia da parte del contribuente (vedi art. 86 n. 2 dell'allegato).

Questo sistema, considerato nel suo complesso e soprattutto con riguardo alla citata disposizione del decreto del 1947 era caratterizzato dal fatto del collegamento diretto in percentuale dell'imposta ai premi iscritti in bilancio: il che veniva a riguardare non solo e non tanto le modalità di pagamento, ma significava che la base dell'accertamento era spostata dai dati singoli di concreta utilizzazione di targhe a dati anteriori emergenti dal bilancio di competenza e come tali sostanzialmente sganciati dalla materialità dell'evento pubblicitario.

Né questa era la sola ipotesi di riferimento a dati anteriori. Infatti, l'art. 86, n. 4, della tariffa allegata al decreto del 1923 imponeva anche il pagamento preventivo della tassa di bollo nel momento della pattuizione dei corrispettivi per proiezioni pubblicitarie cinematografiche da eseguirsi successivamente: disposizione poi ribadita col R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1427.

La formula usata dalla legge delega dimostra che non si è inteso abrogare o modificare il sistema precedente, bensì corrisponde all'intento di perfezionarlo per renderlo, come è detto "più semplice e più comodo non solo nel pagamento ma anche nell'accertamento". Come risulta anche dagli atti parlamentari (relazione del Ministro Vanoni sulla delega al Governo) l'obbiettivo era un assetto più organico della materia, mantenendo tuttavia gli essenziali principi direttivi, con richiamo espresso a quello ora ricordato dell'art. 86, n. 4, della suindicata tariffa.

La legge delegata, che ha regolato separatamente dalla imposta di bollo, l'imposta di pubblicità appunto per le peculiari e proteiformi manifestazioni di quest'ultima, risulta conforme ai cennati principi.

Nella fissazione dei cardini del sistema, i concetti ed i requisiti di denuncia, di virtualità in base a denuncia e di riferimento percentuale all'ammontare dei premi di competenza, risultano mantenuti.

Di questi elementi, la denuncia, ad opera della parte contribuente, è l'elemento che condiziona l'imposizione e ne delimita l'oggetto.

Con l'adempimento dell'obbligo di denunciare, per rimanere il sistema, la predisposizione e l'allestimento delle targhe pubblicitarie, indipendentemente da contingenti fatti successivi, spesso di difficoltosa verifica, e di corrispondere conseguentemente il tributo, gli enti assicuratori vengono così a porre essi stessi le basi dell'accertamento.

La società Securitas, nelle deduzioni presentate, riconosce esatto che per giudicare del collegamento tra legge delegante e legge delegata si deve aver riguardo alla particolare situazione giuridica come regolata nella legge precedente alla delegante. Ma assume, tuttavia, che il decreto del 1947, con il far riferimento alle targhe "distribuite", aveva condizionato la imposizione alla effettiva esteriorizzazione delle targhe stesse: per cui l'art. 4 della tariffa allegata alla legge delegata, nel punto in cui dichiara doversi prescindere dalla effettiva distribuzione delle targhe, sarebbe in antitesi con lo stato precedente alla delega, tanto più che

nel corpo dello stesso art. 4 si parla in altro punto di targhe "distribuite".

L'argomento ha però un ristretto valore esegetico formale, mentre è principio interpretativo (art. 12 preleggi) che debbasi aver prevalente riguardo sia ad elementi di connessione tra norma e norma, sia all'intenzione del legislatore. Per cui, anche nel caso in esame, la terminologia usata va considerata come inserita nel contesto del sistema, dal quale riceve limitazioni di significato. Quanto si è detto con riferimento ai decreti del 1923 e del 1947 ha la sua conferma nelle disposizioni della legge delegata, la quale, precisando negli artt. 8 e 9 che la denuncia va presentata prima dell'inizio della pubblicità e l'imposta va pagata al momento della presentazione della denuncia, dimostra che la dizione "targhe distribuite" contenuta nella tariffa, inserita nel corpo della stessa legge, ha valore pleonastico e significato improprio, se posta in relazione al sistema, bene identificabile nel suo complesso.

6. - Né consegue che la questione, considerata entro i limiti segnati dalle ordinanze di rinvio, va dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 tariffa allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342 (nuove norme sulla imposta di pubblicità), sollevata, con le ordinanze in epigrafe, in data 7 febbraio 1968 dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI
GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.